



Dr. Ing. Leonardo Bonini INGEGNERIA della SICUREZZA, AMBIENTE e della QUALITA'



NOTIZIARIO N. 15/2020

AMBIENTI CONFINATI: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA

Il **DATORE DI LAVORO**, dopo valutazione dei rischi dell'ambiente confinato, deve **scegliere e mettere a disposizione** dei lavoratori adeguati dispositivi di protezione, le attrezzature di lavoro e di soccorso e le strumentazioni per il controllo dell'atmosfera all'interno dei luoghi di lavoro..

Il DPR n.177/2011 indica come requisito fondamentale per la qualificazione dell'impresa, necessaria ad operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, il **possesso** da parte dell'azienda stessa dei dispositivi di protezione individuali, della strumentazione e delle attrezzature di lavoro nonché l'addestramento dei lavoratori all'uso di essi.

Imporre il possesso da parte dell'azienda di tali mezzi comporta delle conseguenze notevoli. I costi elevati delle attrezzature rende difficile l'ingresso nel mercato di imprese improvvisate a operare in ambienti confinati, inoltre il fatto di prevedere l'obbligo del possesso, senza permettere la possibilità di noleggio presso terzi, pone in capo all'azienda, l'obbligo della tenuta e della manutenzione, nonché del controllo della funzionalità, di tutti i dpi, delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie ad operare in spazi confinati, evitando in tal modo eventi incidentali derivanti dalla mancanza di tali misure.:

A causa della presenza di rischi specifici rilevabili negli ambienti confinati (la presenza di sostanze pericolose o la carenza di ossigeno), di rischi indotti dalla tipologia di lavorazione da effettuarsi (mmc, rischio vibrazione e rumore, ecc.) e dalla necessaria utilizzazione da parte dei lavoratori di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di III categoria, risulta un requisito essenziale per operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati il possesso dell'idoneità sanitaria alla mansione da parte dei lavoratori.

È da evidenziare, non a caso, che il DPR n. 177/2011 prescrive l'obbligo, e non più la facoltà, per i lavoratori autonomi e per i lavoratori in imprese familiari operanti nel settore degli spazi confinati, di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria.

Lo **Studio Dr. Ing. Leonardo Bonini** è a disposizione a fornirvi una prima consulenza scritta visitando la pagina: **CONSULENZE**- Consulenze di 1° livello – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Bologna 2020/10/02



Intertek STUDIO CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015 Value Quality Delivered. Certificato No. 1215872-01

Via Galliera n°34, 40121 BOLOGNA Tel.: +39 051 240 241–FAX: +39 051 716 032 3

E-mail: l.bonini@leonardobonini.com Web: www.leonardobonini.com